

COMUNE DI BUGNARA

C.A.P. 67030 (PROVINCIA DELL'AQUILA)

TEL. 0864 46114 - FAX 0864 46301

COD. FISC. 00190300665

bugnara@comunedibugnara.it

www.comunedibugnara.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 25 LUGLIO 2014

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L'anno Duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 12,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

			<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	LO STRACCO GIUSEPPE	SINDACO	NO	SI
2.	TAGLIERI DOMENICO	Consigliere di maggioranza	SI	
3.	LUPI OSVALDO	Consigliere di maggioranza	SI	
4.	DI RAMIO LUIGI	Consigliere di maggioranza	SI	
5.	LO STRACCO MAURIZIO	Consigliere di maggioranza	NO	SI
6.	BEVILACQUA ELIGIO	Consigliere di maggioranza	SI	
7.	STINZIANI MICHELE	Consigliere di maggioranza	SI	
8.	DI FIORE VALENTINA	Consigliere di maggioranza	SI	
9.	FAIELLA DONATO	Consigliere di maggioranza	SI	
10.	CASTRUCCI FRANCESCO	Consigliere di minoranza	SI	
11.	SERVILIO MARIO	Consigliere di minoranza	NO	SI
12.	INCORVATI CLAUDIO	Consigliere di minoranza	NO	SI
13.	VENTRESCA CESIDIO A.	Consigliere di minoranza	NO	SI

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Assolve le funzioni di Presidente il Vice Sindaco Sig. Domenico TAGLIERI il quale verificato il numero dei consiglieri presenti e la validità della seduta sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Fania COLANGELO con le funzioni attribuite dal D.Lgs. 267/00.

Il vicesindaco introduce il presente punto all'ordine del giorno ed invita l'assessore Osvaldo Lupi ad illustrare la proposta; Interviene il consigliere Francesco Castrucci il quale dichiara: " Abbiamo chiesto più volte di rivedere la convenzione con il COGESA, in particolare per quanto concerne la raccolta dell'organico due sole volte a settimana che crea dei disagi, soprattutto in Estate. Si potrebbe compensare un altro passaggio settimanale riducendo quella per altri materiali. Un'altra criticità è nella poca elasticità nei costi del servizio";

Il vicesindaco: "Il costo del servizio viene da calcoli prettamente matematici che noi verifichiamo ogni anno. I tre passaggi settimanali per l'umido erano stati inizialmente previsti ma abbiamo verificato che non risultava necessario per la presenza di isole ecologiche per conferimenti occasionali."

Esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES;

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013;

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento TARI*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 47 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARES, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/06/2013;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

COMUNE DI BUGNARA		
PROVINCIA DI L'AQUILA		
02 LUG. 2014		
Prot. N.	AS32	
Det.	Classe	Fasc.

COMUNE DI BUGNARA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il sottoscritto revisore dei conti del comune di Bugnara:

Visto che la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731. Legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI)

Preso atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio e che la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES

Visti i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013;

Considerato che il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 demanda al regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Considerato che il regolamento proposto, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013 e fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto che il prelievo proposto, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente;


Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Esprime, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole sul regolamento della tassa sui rifiuti (Tari) così come predisposto dai competenti uffici comunali.

IL REVISORE DEI CONTI



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Taglietti Domenico



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Fabio Di Ianni*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesa che copia della presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio **on line** Nu. 7. di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Bugnara, 13/08/2014



IL SEGRETARIO

Dott. ssa Fania Colangelo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data 23/08/2014 per la decorrenza dei termini

() con l'adozione, a seguito della dichiarata immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000.

Bugnara, _____



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo

Il presente atto è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bugnara, 23/08/2014



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Fania Colangelo